CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 3

I beni delle Corporazioni ed Enti ecclesiastici soppressi nella citta' di Roma, pei quali non e' altrimenti provveduto colla presente Legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella citta' di Roma; il qual fondo sara' regolato dalla Legge sulla proprieta' ecclesiastica di cui all'articolo 18 della Legge 13 maggio 1871.

Con questo stesso fondo si provvedera' al pagamento delle spese che ora gravano il Bilancio dello Stato per ragion di culto e per edifizi sacri ed ecclesiastici nella citta' di Roma.

La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, ai sensi del n. 3 dell'art. 2, non potra' eccedere le lire tre mila di rendita, computata la rendita propria che gia' possedessero.

Versione in vigore dal 10 luglio 1873, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici
Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it